



COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

PROVINCIA DI FERMO

Via Umberto I, 33 - CAP 63842

Tel. 0734/773140 - Fax. 0734/773632

E-mail : comune@monsampietromorico.net

poliziamunicipale@monsampietromorico.net

Cod. Fisc. 81001450444

Part. IVA 01206140442

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n. 444

OGGETTO: Istituzione di divieto di transito temporaneo sulla S.P. 45 "Monsampietro Morico" in occasione dello svolgimento della "Festa della Birra Artigianale e Pizza" e della Sagra "Lo Magnà de 'na ota".-

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

SINDACO

Avv. Romina Gualtieri

VISTA la richiesta dell'Associazione Turistica "Pro-Loco" corrente in Monsampietro Morico, Via Umberto I^a, 33, acclarata al prot. dell'Ente al n. 2338 in data 13.07.2017, tendente ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento della "Festa della Birra Artigianale e Pizza" nel periodo compreso fra il 29 Luglio ed il 6 Agosto 2017;

VISTA la richiesta dell'Associazione Culturale e Ricreativa "Le Scalette", corrente in Monsampietro Morico, via Umberto I, n. 39, acclarata al prot. dell'Ente al num. 2423 in data 22.07.2017, tendente ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento della "Sagra de lo Magnà de 'na ota" nei giorni 8 e 9 Agosto 2017;

CONSIDERATO che le manifestazioni in questione, contano di avere un cospicuo numero di partecipanti e che a causa degli eventi sismici del 2016 e seguenti, non possono essere allocate nel centro storico del Capoluogo in quanto ancora oggetto di "Zona Rossa" e per causa di forza maggiore devono svolgersi su un tratto di S. P. 45 - Monsampietro Morico attraversante il centro abitato;

CONSIDERATO che la strada in questione, classificata "provinciale", attraversa il centro abitato nel territorio di Monsampietro Morico, per cui l'Ente competente a regolamentare la circolazione stradale, ai sensi degli artt. 21 e 26, comma 3, del C.d.S., nella parte ricadente nel Centro Abitato e cioè dal Km. 3+350 al Km. 3+900, è il Comune di Monsampietro Morico, previo parere favorevole dell'Ente proprietario della strada;

CONSIDERATO inoltre che, nei giorni di svolgimento delle manifestazioni, visto anche il posizionamento delle strutture riguardanti le manifestazioni, risulta indispensabile vietare il transito agli autocarri aventi massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate, in ambo i sensi di marcia, nel tratto di S.P. ricadente nel Centro Abitato, dal Km. 3+350 al Km. 3+900 -escluso carico e scarico-, nonché l'emissione di Ordinanza Dirigenziale del Settore Viabilità, Infrastrutture ed Urbanistica della Provincia di Fermo per l'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOCARRI CHE SUPERANO 3,5 T., in ambo i sensi di marcia, nel tratto di S. P. 45 ricadente fuori dal Centro Abitato, dal Km. 2+960 al Km. 3+350 e dal Km. 3+900 al Km. 4+060, -escluso carico e scarico- **per l'intero periodo intercorrente dalle ore 18,00 di giovedì 27 Luglio alle ore 24,00 di giovedì 10 Agosto 2017.**

VISTO parere favorevole rilasciato dal Settore Viabilità della Provincia di Fermo con nota prot. n. 13803 del 26 Luglio 2017;

Ritenuto di dover istituire un divieto di transito temporaneo dalle ore 17,00 alle ore 03,00 successive dei giorni compresi nel periodo 29 Luglio - 10 Agosto 2017 sulla S.P. 45 nel tratto attraversante il centro abitato, in entrambe le direzioni di marcia, dal km.3+650 al Km. 3+730, onde permettere il normale svolgimento delle manifestazioni ed un agevole afflusso e successivo deflusso in piena sicurezza dei partecipanti alla Sagra;

Ritenuto di dover istituire un divieto transito agli autocarri aventi massa complessiva superiore alle 3,5 tonnellate,

in ambo i sensi di marcia, nel tratto di S.P. ricadente nel Centro Abitato, dal Km. 3+350 al Km. 3+900 –escluso carico e scarico- per l'intero periodo intercorrente dalle ore 18,00 di giovedì 27 Luglio alle ore 24,00 di giovedì 10 Agosto 2017;

CONSIDERATO inoltre di poter dirottare sulla S.C. Cupa, a mezzo di adeguata segnaletica sul posto, tutto il traffico circolante nei due sensi di marcia sulla S.P. 45, contribuendo così alla eliminazione di ingorghi di qualsiasi tipo;

VISTI gli art. 5, comma 3, e 7, comma 1, del Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 avente per oggetto "Nuovo codice della Strada" ed il relativo regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non arreca gravi disagi alla circolazione del centro urbano in quanto vi è il percorso alternativo della strada comunale "Cupa";

VISTI gli art. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

- **la temporanea istituzione di DIVIETO DI TRANSITO** sulla S.P. 45 "Monsampietro Morico", in entrambe le direzioni, **nel tratto che va dal km. 3+650 al Km. 3+730** nel centro abitato di Monsampietro Morico, **dalle ore 19,00 alle ore 03,00 successive, dei giorni compresi nel periodo 29 Luglio – 10 Agosto 2017;**

- **la temporanea istituzione del DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOCARRI CHE SUPERANO 3,5 T. di massa complessiva**, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto di S. P. 45 ricadente nel Centro Abitato del Comune di Monsampietro Morico, **dal Km. 3+350 al Km. 3+900, -escluso carico e scarico- per l'intero periodo intercorrente dalle ore 18,00 di giovedì 27 Luglio alle ore 24,00 di giovedì 10 Agosto 2017.**

- il transito normale, per il periodo suddetto, è deviato per la strada comunale "CUPA";

- l'apposizione dei prescritti segnali di interruzione del transito.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.mm.

La presente ordinanza verrà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sarà comunicata agli organi di polizia stradale aventi competenza nel territorio interessato.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e, per estrema necessità comprovata agli stessi, messe in atto le dovute precauzioni, sono fin d'ora autorizzati a concedere deroghe.

Ai sensi dell'articolo 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 giorni con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione del C.D.S., nonché ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dalla notificazione del provvedimento, o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Dalla Residenza Municipale, li 26 Luglio 2017.-

RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA
IL SINDACO
v. Romina Gualtieri

